

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 6 MARZO 1969

(3^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazioni di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, e norme modificative e integrative della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 » (157):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 20, 23, 24, 25 26, 31, 32
BELOTTI	25, 26
BERTOLI	24, 25, 26, 30, 31
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	23, 25, 26
COLOMBO Vittorino, <i>Ministro per il commercio con l'estero</i>	24, 27, 31
PARRI	23, 31
ZUGNO	25, 26

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Autorizzazione della spesa di lire 730 milioni per la prosecuzione ed il completamento del Canale demaniale "Regina Elena" e relative opere complementari, nonché per il pagamento dei compensi in re-

visione dei prezzi contrattuali delle opere stesse » (159):

PRESIDENTE	Pag. 33, 34
MARTONI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	34
SEGNANA, <i>relatore</i>	33

La seduta è aperta alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Antonini, Baldini, Banfi, Belotti, Bertoli, Buzio, Cerami, Corrias Efisio, Cuzari, Formica, Franza, Limoni, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Masciale, Medici, Oliva, Parri, Pirastu, Segnana, Soliano, Spagnolli, Stefanelli e Zugno.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Bosso è sostituito dal senatore Veronesi.

Intervengono il Ministro del commercio con l'estero Colombo Vittorino e il Sottosegretario di Stato per il tesoro Ceccherini.

B U Z I O , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazioni di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, e norme modificative e integrative della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 » (157)

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazioni di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, e norme modificative e integrative della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul provvedimento sul quale io stesso svolgerò la relazione.

Anzitutto ringrazio il ministro Vittorino Colombo che, attesa l'importanza del provvedimento e degli emendamenti che mi propongo di presentare, è intervenuto personalmente alla discussione.

Come si ricorderà, il disegno di legge è già stato da noi largamente esaminato in sede referente. Al momento di concludere tale discussione si è ritenuto opportuno chiedere alla Presidenza del Senato che ci fosse assegnato in sede deliberante, richiesta che è stata accolta.

Occorre, peraltro, sia pure succintamente, ai fini della decisione in sede deliberante, che faccia qualche accenno al contenuto del provvedimento, fornendo le notizie che taluni colleghi hanno chiesto, particolarmente il senatore Franza, il quale, anzi, ha espresso il desiderio che non si concluda la discussione senza essere prima entrato in possesso di certi dati.

Il provvedimento è la copia fedele, salvo modificazioni d'opportunità, del disegno di legge n. 2831 decaduto per non essere stato approvato in tempo nel corso della quarta legislatura. L'unica differenza sta nel concerto dei Ministeri: per il n. 2831 fu attuato anche quello con il Ministero del commercio con l'estero, il quale, in effetti, ha piena

competenza della materia; per l'attuale, invece, il concerto è stato limitato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Ritengo, tuttavia, che il motivo di tale differenza non sia da ravvisarsi in questioni misteriose, come qualcuno ha detto nel corso dell'esame in sede referente, quanto nella fretta con la quale il provvedimento è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 27 agosto 1968.

Qual è lo scopo del disegno di legge? Come è detto chiaramente nel testo, anzitutto di assegnare al Mediocredito centrale le somme necessarie per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazione di cui alla legge 28 febbraio 1967, numero 131. La *Gazzetta Ufficiale* nel n. 241 del 21 settembre 1968, ha pubblicato il decreto ministeriale 27 luglio 1968 di approvazione del piano generale delle operazioni del Mediocredito centrale per l'anno 1968, secondo il disposto, non solo della legge del 1962, ma anche di quella ultima del 1967. Già in tale ampio esposto è stata chiarita la composizione, vorrei dire la disaggregazione della cifra di 45 miliardi di lire che con l'articolo 1 del disegno di legge in esame viene attribuita globalmente al Mediocredito centrale attraverso un complesso di assegnazioni annuali che iniziano con 10 miliardi per il 1968 e proseguono con la stessa cifra per gli anni finanziari 1969, 1970 e 1971 e che finiscono con 5 miliardi per il 1972. Non credo di dovermi dilungare a chiarire le ragioni di questa suddivisione. Desidero solo far rilevare che, con questo stanziamento, il Mediocredito provvede a coprire il totale dei crediti ammessi al finanziamento, parte che percentualmente è maggiore — siamo attorno al 74 per cento circa e la relazione scritta è estremamente chiara in proposito — e che è finanziata con mezzi attinti al largo catino del credito e non ai mezzi propri del Mediocredito centrale.

Anche allo scopo di invogliare gli istituti primari di credito, i quali raccolgono sul mercato mezzi a costi superiori a quelli che lo Stato mette a disposizione del Mediocredito, occorre dare a questo Istituto la possibilità di intervenire a ridurre il costo de-

gli interessi che altrimenti sarebbero più onerosi per gli esportatori. Diversamente, il Tesoro dovrebbe mettere a disposizione una somma larghissimamente superiore a quella che ha già assegnato al Mediocredito e, quindi, dovrebbe affrontare problemi di ricerca di altri mezzi in questo momento non certo facile.

Detto questo per la prima parte del disegno di legge, vale a dire l'assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazioni, passo alla seconda, ossia alle norme modificative e integrative della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, alle quali si riferiscono gli articoli 3, 4 e 5. Si tratta, in sostanza, di norme che non hanno una importanza, per così dire, significativa nell'economia del provvedimento, per cui rinvio eventuali notizie all'esame degli articoli, qualora qualcuno le dovesse chiedere. Ciò che invece ritengo di dover far rilevare è che il disegno di legge — che nello scorso mese di agosto si riteneva fosse approvato entro la fine di settembre o la metà di ottobre — si proponeva di elevare di 100 miliardi di lire il *plafond* di 400 miliardi fissato ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, che regola la materia, articolo che, per chiarezza di esposizione, leggo: « Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dei titoli I e II è fissato annualmente con la legge di approvazione del bilancio ». In base alle norme sull'utilizzo delle disponibilità, qualora non fosse tutto assorbito nell'esercizio per il quale è stato fissato, il *plafond* può essere utilizzato anche nell'esercizio successivo.

Già nell'esposizione in sede referente ho avuto modo di fornire alcune indicazioni circa la sproporzione esistente tra il *plafond*, fissato per il 1968 in 400 miliardi di lire e che si intendeva elevare di 100 miliardi di lire, ed il movimento delle esportazioni nella nostra economia. Ho anche sottolineato che richieste di garanzie — che poi si traducono, evidentemente, per la maggior parte in richieste di finanziamento — ma qui interessa soffermarsi soltanto sulla prima par-

te, ossia sulle richieste di garanzie per esportazioni, sono giacenti presso gli uffici del Ministero per centinaia di miliardi di lire e che se non provvederemo in tempo ad adeguare il *plafond* all'ampiezza della nostra esportazione, soprattutto in taluni settori e verso talune aree, correremo il rischio di impedire alla nostra economia quella presenza che per tanti anni abbiamo auspicato e per ottenere la quale è stata realizzata una politica di una certa efficienza.

È stato a questo punto che alcuni colleghi hanno posto alcuni quesiti, soprattutto due: conoscere innanzitutto l'incidenza delle forniture assicurate rispetto all'esportazione dei prodotti nazionali; e quale possa essere il complesso degli impegni di copertura assicurativa dall'inizio della gestione al netto degli impegni scaduti, ossia la parte viva di tali impegni.

Darò qui di seguito alcune indicazioni, non senza premettere che i dati del nostro commercio estero, che sono stati egregiamente illustrati anche di recente dal ministro Vittorino Colombo, fanno rilevare una espansione che dovrebbe, io penso, riempire giustamente di soddisfazione non soltanto gli operatori, ma anche coloro che presiedono a questo importante settore della nostra economia.

Grosso modo, il totale delle esportazioni è stato nello scorso anno di 6.365 miliardi, e di 6.408 quello delle importazioni. Anche se la riduzione del disavanzo commerciale non è forse completamente da interpretare in senso favorevole, rimane tuttavia il fatto che la nostra esportazione è aumentata all'incirca del 17 per cento (l'importazione del 5 per cento) e che vi è stata una ampia affermazione sui mercati internazionali.

Qual è l'incidenza delle forniture assicurate rispetto all'esportazione del prodotto nazionale? I dati in mio possesso si riferiscono a tre esercizi: 1966, 1967, 1968.

Nel 1966 le operazioni assicurate sono state dell'importo di 547 miliardi di lire. Sottraendo 47 miliardi circa per operazioni diverse e 17 miliardi per rifinanziamenti (neologismo con il quale, nel linguaggio corrente, si intende il rinnovo di crediti che altri-

menti sarebbero andati in sofferenza), le forniture assicurate si riducono a 500 miliardi. Poichè il totale delle esportazioni è stato di 5.024 miliardi, l'incidenza ammonta al 10 per cento. Se però si fa riferimento alla esportazione di prodotti meccanici (come dal quesito posto), che è stata di 1.886 miliardi, la incidenza delle esportazioni assicurate per lo specifico settore sale al 26 per cento; se infine consideriamo le esportazioni di prodotti meccanici destinati a paesi in via di sviluppo e ad alcuni paesi europei (Austria, Danimarca, Portogallo, Spagna e Grecia), l'incidenza sale al 55 per cento.

Per quanto riguarda il 1967, l'importo delle operazioni assicurate ammonta a 303 miliardi di lire, contro i 547 dell'esercizio precedente. Sottraendo per operazioni diverse e i rifinanziamenti per 42 miliardi circa, la somma si riduce a 260 miliardi, che su un totale di esportazioni di 5.438 miliardi rappresentano una incidenza del 4,8 per cento; relativamente alla esportazione di prodotti meccanici (in totale 2.151 miliardi), l'incidenza è del 12 per cento, contro il 26 per cento dell'esercizio precedente, e diventa del 55 per cento per quanto concerne l'esportazione dei prodotti meccanici nei paesi cosiddetti in via di sviluppo.

I dati relativi al 1968 sono ovviamente passibili di talune piccole correzioni. Qual è stato il totale delle operazioni assicurate? Quattrocento miliardi, per i quali c'è da dire che non sono stati utilizzati i 100 miliardi che premurosamente il Ministero del commercio con l'estero aveva proposto al Parlamento venissero messi a disposizione. Tenendo conto dei rifinanziamenti e delle minori operazioni, i 400 miliardi si riducono a 375, con una incidenza del 5,7 per cento sul totale delle esportazioni (6.400 miliardi circa), contro il 4,8 per cento dell'esercizio precedente. Non ho disponibili gli altri dati, ma una considerazione emerge in maniera macroscopica: la nostra esportazione è andata via via aumentando, passando dai 5.024 miliardi del 1966 ai 5.438 del 1967 ai 6.400 del 1968. Con ciò credo di aver dimostrato, almeno per cifre riassuntive, quale necessità vi sia di aumentare il *plafond*.

Un'ultima richiesta alla quale devo rispondere è la seguente: qual è la parte viva al 31 dicembre 1968 delle operazioni che erano state effettuate e di cui bisogna tener conto ai fini del conteggio di un ipotetico rischio di insolvenza che potrebbe, in un domani che nessuno di noi si auspica e nel quale personalmente non credo, rivelarsi pericoloso per le nostre esportazioni? Da quando le nostre leggi operano, le operazioni assistite sono state 5.277, per un totale di 2.750 miliardi circa: ciò che dimostra una certa efficacia della legge, almeno se si guarda al totale. I 2.750 miliardi sono così ripartiti: 2.048 per forniture di merci e servizi, 147 per esecuzione di lavori, 550 per crediti finanziari e 4 miliardi infine per depositi all'estero.

Quanti sono gli impegni in essere al 31 dicembre 1968? Poichè i 2.750 miliardi di garanzia hanno successivamente dato luogo a impegni assunti per 2.363 miliardi e poichè, di questi ultimi, 894 sono scaduti, ne consegue che in essere abbiamo impegni per 1.469 miliardi; confrontando quello che è stato il volume della nostra esportazione nel 1968, risulta una incidenza approssimativa del 22 per cento; se viceversa teniamo conto di quello che è il presumibile volume delle esportazioni per il 1969 (7.000 miliardi circa), ci troviamo di fronte a una incidenza che non giudico in sè grave.

Le mie considerazioni potrebbero mutare indirizzo, se non tenessi presente che quello che viene assistito è prevalentemente un particolare settore della nostra produzione industriale, il grande settore della meccanica. Devo aggiungere che ogni qualvolta esporta un impianto, l'Italia esporta capacità tecnica e, contemporaneamente, istituisce una specie di agenzia, che serve alla esportazione di pezzi di ricambio e di tante altre cose: si accende cioè un qualcosa di vivo nella nostra economia esportativa; un qualcosa inoltre che — ai fini della reclamizzazione o conoscenza del nostro nome, del nostro potenziale industriale, derivante dalla capacità sia degli imprenditori sia delle maestranze — non è esprimibile in lire,

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

3ª SEDUTA (6 marzo 1969)

ma non di meno ha un enorme valore per l'economia italiana.

Passo quindi all'illustrazione degli emendamenti che mi permetto di sottoporre alla Commissione. Il primo è istitutivo dell'articolo 3-bis, che non ho fatto in tempo a far stampare. I giornali di stamani e il giornale radio di ieri hanno fatto presente una nota di agenzia, con la quale il Ministro del commercio con l'estero informava che era stato raggiunto l'accordo per l'aumento di 300 miliardi del *plafond* di 500 miliardi di lire stabilito con la legge di bilancio del 1969. Di qui il mio emendamento, il quale così recita: « Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato in 500 miliardi di lire per l'anno 1969, è elevato di 300 miliardi di lire ed è portato, per lo stesso anno finanziario, a 800 miliardi di lire ».

Il secondo emendamento si riferisce all'articolo 6, cui devono essere aggiunte le parole — alla fine del primo comma — « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Ciò è dovuto al fatto che il disegno di legge che stiamo discutendo fu comunicato alla Presidenza del Senato il 27 agosto 1968 con la certezza che sarebbe stato approvato nello stesso anno 1968, ma poichè questo non è avvenuto, siamo costretti a derogare alla legge n. 64 del 1955 in base alla quale l'utilizzo degli stanziamenti non impegnati durante l'esercizio può essere trasferito soltanto all'esercizio successivo. Abbiamo già numerosi precedenti del genere. Ancora: l'articolo 5 prevedeva un termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti e alle aziende di credito, fissato al 31 dicembre 1968. Tale termine è ormai scaduto, per cui è necessario introdurre un nuovo emendamento al fine di poter applicare la legge e cioè si tratta di sostituire il vecchio termine del 31 dicembre 1968, con il nuovo: 30 giugno 1969.

Con questa ultima modifica da apportare al provvedimento in discussione, concludo

la mia affrettata esposizione sul disegno di legge.

P A R R I . Gradirei una informazione aggiuntiva a quelle, più che esaurienti, del nostro Presidente: è possibile conoscere la cifra delle insolvenze? Capisco che la cosa non è troppo facile dati i lunghi termini di scadenza di queste operazioni; tuttavia, a tanta distanza di tempo dall'inizio delle operazioni stesse, forse è possibile conoscere qualche dato: sarebbe estremamente interessante.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Una discussione del genere, però, deve trovare una sede più adeguata, data la delicatezza dell'argomento: in effetti si tratta di dichiarare, in forma ufficiale, data la sede deliberante nella quale ci troviamo, determinati paesi « insolventi ». Ella potrà dare un'occhiata all'appunto riservato che metto subito a sua disposizione: avrà modo di notare che le cifre delle presumibili insolvenze non sono preoccupanti.

P A R R I . La mia era una impressione — non una preoccupazione — che in quelle cifre ci fosse anche una quota di rischio notevole; da quanto lei ha detto sui rifinanziamenti, invece, sembrerebbe che la proporzione sia alquanto minore. Naturalmente non sono compresi molti rifinanziamenti che saranno chiesti e che saranno sicuramente concessi.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Ella noterà nell'appunto riservato tutti i Paesi che hanno chiesto e ottenuto i cosiddetti rifinanziamenti.

P A R R I . Ci saranno altri, tra questi paesi, nei quali il rifinanziamento si renderà necessario, o probabilmente aumenterà mano a mano che ci si avvicina alla scadenza.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

3ª SEDUTA (6 marzo 1969)

BERTOLI. Nell'articolo 3 è stabilito che il *plafond* di 400 miliardi previsto per il 1968 e fissato con legge 28 febbraio 1967, n. 131, è aumentato di cento miliardi. Dato che questa legge non è stata approvata e, pertanto, non è entrata nemmeno in vigore, vorrei sapere qual è il *plafond* effettivamente raggiunto nel 1968. Perché sarebbe veramente strano che fossero stati impegnati i 100 miliardi disposti per aumentare il *plafond* del 1968, senza che sia stata approvata la legge che prevedeva questa spesa.

PRESIDENTE, *relatore*. Avevamo già esaminato tale materia durante la relazione e credevo di aver chiarito questo punto.

Tenuto conto che il *plafond* — avevo riferito in una precedente seduta in sede non deliberante — era di 400 miliardi ed era stato impegnato per 393 miliardi e mezzo, al fine di non bloccare il sistema assicurativo, il Comitato aveva concesso sin dall'agosto 1968 promesse di garanzie speciali, per operazioni da perfezionare. Alla data di presentazione del disegno di legge tali promesse di garanzie speciali, la cui concessione formale sarebbe stata portata d'ufficio all'esame del Comitato all'inizio dell'anno finanziario 1969, presentavano un importo totale di 61 miliardi e 629 milioni di lire. In parole povere, non è stata bloccata l'istruttoria delle domande presentate e ritenute accoglibili.

BERTOLI. Praticamente ci si è comportati come se la legge fosse stata applicata, cosa che non è mai avvenuta.

PRESIDENTE, *relatore*. C'erano state al riguardo delle promesse sotto condizione dichiarata.

BERTOLI. Ma nel caso che il disegno di legge non fosse stato approvato dal Parlamento, qualsiasi promessa sarebbe caduta.

PRESIDENTE, *relatore*. No, perché le garanzie erano state fatte con la condizione che, nel caso di non accoglimento del disegno di legge in esame, si sarebbe provveduto in sede di bilancio 1969.

Non so se di debba esprimere una censura all'Amministrazione per avere agito in tal modo nel caso in esame, o se invece elogiare. Io sarei portato a fare un elogio: tutto era subordinato all'approvazione del disegno di legge da parte del Parlamento.

A mio avviso, se una osservazione deve essere fatta, è proprio al Parlamento che non ha potuto o forse voluto condurre in porto la questione, prima perché c'era un governo ponte, poi perché sono sopravvenute le vacanze, poi la crisi, poi i bilanci, poi l'esercizio provvisorio, così che questo disegno di legge è rimasto qui a soffrire per conto suo.

BERTOLI. A parte tutte queste considerazioni, resta il fatto che gli operatori hanno condotto la loro azione senza l'autorizzazione di una legge: è stata applicata una legge inesistente.

PRESIDENTE, *relatore*. Non si è trattato dell'applicazione, ma della predisposizione di una legge.

COLOMBO VITTORINO. *Ministro del commercio con l'estero*. Evidentemente le promesse di garanzia di cui si è parlato, che non hanno alcun valore formale, erano subordinate all'approvazione del disegno di legge n. 157, che prevedeva uno stanziamento di 100 miliardi, oppure il relativo onere sarebbe stato riversato sui finanziamenti per l'anno 1969. C'è a mio avviso da considerare con favore il fatto che esse hanno permesso di dare via libera a determinate disposizioni per le quali nel 1968 si era fatta la regolare istruttoria.

BERTOLI. Queste garanzie sono state date nel 1968: il suo ragionamento sarebbe valido se esse si riferissero al 1969.

COLOMBO VITTORINO, *Ministro del commercio con l'estero*. Mi pare che la procedura formale sia ineccepibile, perché si tratta di garanzie riferentisi ad operazioni economiche di una certa entità e di una certa complessità che non si esauriscono in pochi mesi. Infatti si tratta soprat-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)3^a SEDUTA (6 marzo 1969)

tutto di beni strumentali e bisogna considerare che il ciclo economico non va avanti a compartimenti stagni.

Vorrei ripetere che in termini formali il discorso è senza dubbio valido e aggiungerei che lo è anche in termini economici perchè ha permesso una certa attività, stabilendo concretamente la possibilità di fruire dei 100 miliardi aggiuntivi, o in caso contrario, di riversare tutto nel bilancio 1969.

B E R T O L I . Ma l'articolo 6 del disegno di legge in discussione è ben preciso: « L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 ». Se l'articolo resta, come giustificiamo il ribaltamento?

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho formulato un emendamento in proposito che può servire di risposta alle osservazioni del senatore Bertoli: « all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo di dette disponibilità indicato nella legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

B E R T O L I . Ma la legge stabilisce la possibilità di utilizzare i fondi del 1967 nel successivo anno 1968.

P R E S I D E N T E , *relatore*. La legge però noi la approviamo nel 1969.

B E R T O L I . Non credo che abbia importanza perchè lo spostamento è sempre possibile per due anni.

Z U G N O . Bisogna tener presente che l'utilizzo avviene nel 1969.

B E R T O L I . Se utilizziamo i fondi soltanto per gli impegni di *plafond* relativi al 1968, a mio avviso non c'è alcun bisogno dell'emendamento.

Z U G N O . Il problema non riguarda tanto lo stanziamento e le possibilità di uti-

lizzazione dei fondi, quanto il perfezionamento del provvedimento che il fondo globale finanziava. Nel caso specifico il fondo globale stabilisce una certa somma per provvedimenti in corso nel 1967: il provvedimento deve essere perfezionato (non si parla di utilizzo) entro l'anno successivo; il non perfezionamento entro l'anno successivo determina l'impossibilità di utilizzare la somma accantonata. Ora attraverso la deroga, dato che la parificazione non è ancora intervenuta...

P R E S I D E N T E , *relatore*. L'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955, n. 64, recita: « A partire dall'esercizio finanziario 1951-52 le disponibilità del bilancio dello Stato destinate in ciascun esercizio alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi non perfezionati al termine dell'esercizio, possono essere utilizzate per la copertura degli oneri medesimi nell'esercizio successivo ». Quindi la competenza delle spese viene posta a carico dell'esercizio in cui il provvedimento è perfezionato.

Dal canto suo l'articolo 6 del presente disegno di legge dice: « L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 ».

B E R T O L I . Mi pare che i casi siano due: siccome il ribaltamento dal 1967 al 1968 non è stato perfezionato entro il 1968, o alla fine del 1968 quel residuo l'abbiamo in economia e quindi secondo la legge non esisterebbe più; oppure esiste, ma allora non si riesce a capire come faccia ad esistere: la sua esistenza è contro la legge. Ammesso però che esista contro la legge, il ribaltamento avviene dal 1967 al 1968, quindi non è necessario l'emendamento che recita: « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ». È l'esistenza del fondo caso mai che va messa in discussione, non il termine di utilizzo.

B E L O T T I . Vorrei fare una dichiarazione di voto per esprimere pieno consen-

so al provvedimento, in particolare per questo ultimo aumento del limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato per le esportazioni, poichè esse si traducono poi in possibilità di occupazione e di sviluppo per il nostro Paese.

Se può essere espresso un rammarico, è per il fatto che dobbiamo constatare che siamo l'unico Paese del Mercato comune che non ha un'adeguata organizzazione nel settore dell'assicurazione dell'esportazione, mentre la Francia ha una organizzazione che riceve dallo Stato un contributo annuo ed ha la possibilità di fare una politica spregiudicata su tutti i mercati allungando sempre più i termini di pagamento dei crediti dei diversi paesi, dopo aver fatto un lavoro selettivo dei mercati.

La mancanza di una organizzazione del genere non permette alle nostre aziende di produrre tutti i benefici di cui sarebbero capaci. Mi riferisco in particolare alla nostra provincia di Bergamo dove esistono tante imprese, specialmente piccole e medie, che in condizioni migliori potrebbero concorrere validamente ad allargare sempre più l'occupazione, con risultati veramente brillanti.

Ad esempio, per quanto riguarda il mercato dell'isola di Cuba, che è uno dei pochi mercati che fa fronte agli impegni, cioè che paga regolarmente, è in atto un tentativo da parte della Francia (forte della sua organizzazione delle esportazioni) per precludere ogni altra concorrenza, mentre invece ci sarebbero delle possibilità effettive da parte delle nostre aziende industriali per arrivare su quel mercato senza esporsi a rischi eccessivi.

È una carenza della nostra struttura alla quale il Mediocredito deve cercare di rimediare attraverso la propria organizzazione: e l'impegno di condurre adeguati studi di mercato deve essere assunto in sede governativa dal Ministro del commercio con l'estero.

Non so se in futuro si potrà arrivare ad un perfezionamento dell'organizzazione. Per ora, comunque, questo provvedimento mi pare degno di plauso per la sua impostazione, per le provvidenze che sono state qui

prospettate, e perchè rende possibile la continuazione del nostro sforzo volto all'incremento dell'esportazione.

Quindi plauso per il provvedimento e pieno consenso per l'ulteriore elevazione di 300 miliardi, in esso disposta, del limite massimo delle garanzie a carico dello Stato. Mi duole soltanto che il Sottosegretario al tesoro, che di solito è incaricato di manifestare atteggiamenti negativi, avendo una buona notizia da fornire alla Commissione in un settore tanto importante sul piano della produzione e dell'occupazione, non fosse in grado di poterla dare...

C E C C H E R I N I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Purtroppo non ne ero stato messo al corrente!

B E L O T T I . Concludo rinnovando il pieno consenso al provvedimento e il più vivo apprezzamento ai Ministri del commercio con l'estero e del tesoro che, con la proposta in esame, ci danno la possibilità di realizzare un ulteriore sforzo per il potenziamento delle nostre esportazioni.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Rimane ora da risolvere la questione dell'emendamento di carattere tecnico all'articolo 6.

Z U G N O . A parte la dizione molto esplicita della legge 27 febbraio 1965, n. 64, desidero far notare che in sede di sottocommissione abbiamo constatato come provvedimenti approvati dal Senato nel novembre-dicembre 1968 con riferimento al fondo globale del 1967 ci sono tornati dall'altro ramo del Parlamento, che li ha approvati nel mese di gennaio successivo, con la stessa modifica qui proposta: « in deroga alla legge 27 febbraio 1965, n. 64 ». D'altronde la limitazione è posta non solo in relazione all'utilizzo nell'anno successivo — questa è la condizione —, ma in relazione al perfezionamento entro lo stesso periodo anche del provvedimento.

B E R T O L I . La mia richiesta aveva lo scopo di sollecitare un chiarimento. Ad

ogni modo dichiarato di non insistere su di essa.

COLOMBO VITTORINO, *Ministro del commercio con l'estero*. Onorevole Presidente, mi corre anzitutto l'obbligo di porgere il saluto più fervido a tutta la Commissione: il mio non è un atto retorico, ma l'espressione di un sentimento veramente profondo, anche per il lavoro che abbiamo svolto insieme nel passato quando ricoprivo la carica di Sottosegretario per le Finanze. Debbo poi ringraziare il Presidente della Commissione per la collaborazione che mi ha dato e certamente continuerà a dare anche per il futuro, dichiarando la mia disponibilità affinché il lavoro del Legislativo si svolga con il minor numero possibile di ostacoli, sì che la collaborazione tra Esecutivo e Parlamento possa conseguire il massimo dei risultati.

Ringrazio ancora il senatore Martinelli per l'ampia relazione che ha svolto sul provvedimento in esame con competenza e cognizione di causa, la qual cosa trae origine dal fatto che la politica di appoggio e sostegno alla nostra componente estera trova certamente nell'onorevole Presidente uno degli antesignani, uno di coloro che hanno fatto molto a tale riguardo. Mi rammarico anch'io che nell'intestazione del provvedimento non si trovi l'indicazione del concerto anche con il Ministro del commercio con l'estero: purtroppo sono cose che capitano, anche se dispiacciono. Ciò che mi preme maggiormente, però, (anche perchè da parte di alcuni colleghi si è accennato a talune questioni di carattere politico e in specie di politica economica) è fare qualche osservazione di merito, ripetendo peraltro concetti che ho già avuto la possibilità di sviluppare in seno alla Commissione industria quando fu dato parere favorevole al disegno di legge in esame.

Sul problema dell'aiuto all'esportazione, sono in atto nel Paese una grossa polemica e attente discussioni non soltanto nel mondo degli imprenditori ma anche nel settore dei sindacati, che evidentemente vedono in esso uno dei sostegni validi e decisivi ai fini della soluzione del problema dell'occupazione.

Si tratta quindi di esigenze generali da valutare accuratamente, in quanto — a differenza di quella che si potrebbe considerare una casistica molto diffusa — stavolta non si tratta di prendere in considerazione le esigenze di una sola categoria, più o meno rappresentativa nel quadro dell'economia nazionale, bensì addirittura di tutto un fattore produttivo generale, cioè del complesso « capitale-lavoro-industria ». È evidente infatti che l'aumento del *plafond* assicurativo dei crediti all'esportazione può agire in direzioni molteplici non soltanto in senso psicologico (incoraggiamento all'iniziativa imprenditoriale) ma anche, direttamente, provocando la espansione della domanda interna, l'aumento (anche in senso qualitativo) della produzione nazionale e l'incremento delle esportazioni; tutto ciò attraverso, anche, il benefico effetto dell'incremento della richiesta di mano d'opera e dell'occupazione operaia.

Ma esaminiamo più da vicino questi concetti.

Anzitutto bisogna ricordare che l'aumento del *plafond* è richiesto da una logica interna del nostro sistema economico. Il Presidente ha accennato all'aumento delle richieste di autorizzazione, in particolare per il maggior sviluppo che ormai si constata nei Paesi dell'Africa e dell'America Latina; non va dimenticata però — e l'ha giustamente posta in rilievo il senatore Belotti — la tendenza di Paesi industriali concorrenti con il nostro a concedere sempre maggiori facilitazioni sia per quanto riguarda il tempo dei crediti che i tassi stessi. Una seconda serie di considerazioni attinenti il nostro sistema industriale riguarda la necessità di mantenere i mercati già acquisiti.

Se infatti si affievolisce, per una qualche ragione interna nostra, la spinta esportativa in un mercato già conquistato, è conseguenza normale che il consumatore straniero rivolga altrove la propria domanda, e la riconquista delle posizioni perdute comporta, oltre alle perdite connesse direttamente al fenomeno, anche la necessità di ricominciare da zero nella conquista del mercato stesso.

Vi è poi l'esigenza — e della cosa si renderà certamente conto anche la Commissione

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)3^a SEDUTA (6 marzo 1969)

ne finanze e tesoro, per la parte che ad essa compete nell'esame della politica economica del Paese — di sostenere importanti settori produttivi. Alcune nostre industrie hanno raggiunto ormai certe dimensioni di carattere ottimale; sia per dimensione che per specializzazione, non soltanto a livello europeo ma anche mondiale, per cui non sarebbe pensabile un ribaltamento della loro posizione a livello puramente nazionale: esse hanno raggiunto le orbite di mercati sopranazionali e nostro compito è cercare di farvele restare.

Tra gli impegni internazionali che l'Italia si è assunta, vi sono anche quelli nei riguardi di Paesi in via di sviluppo. Si tratta, onorevoli colleghi, non già di una politica di sentimento, ma di una politica dichiaratamente economica, senza considerare che, se siamo un Paese serio, dobbiamo mantenere fede all'impegno assunto di concedere ai Paesi in via di sviluppo l'1 per cento del nostro reddito. A livello di consuntivo, si è purtroppo constatato che ci troviamo ancora al di sotto di tale traguardo, ma ad esso deve tendere la nostra politica estera se vogliamo che essa si dimostri veramente valida.

Ultimo punto che desidero citare riguarda la necessità di uno sviluppo uniforme dell'intero nostro sistema economico, anche in riferimento alla funzione che in esso assume la componente estera. Tra le forze politiche della Nazione, infatti, è sorta una polemica che risulta male impostata quando si contrappone in termini di scelta la domanda interna alla componente estera. Si tratta, invece, di fare il discorso generale dello sviluppo del sistema economico che deve armonizzare le due curve (domanda interna e componente estera) in modo da raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati. Certo, quando si constata che le esportazioni sono aumentate nel 1968 del 16 per cento circa e le importazioni soltanto del 5 per cento, possiamo anche rallegrarci perchè per la prima volta il Paese ha quasi raggiunto il pareggio della bilancia commerciale; tuttavia se tale situazione si dovesse perpetuare anche nel futuro, essa rappresenterebbe inevitabilmente un dato negativo. Si tratta dun-

que di far sì che l'andamento dell'*import* e quello dell'*export* abbiano a incrementarsi congiuntamente in modo che l'azione sia decisamente traente.

E vorrei a questo proposito ricordare una nota politica assai importante: nei mesi di dicembre-gennaio il Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti rivolse un invito alla Germania Federale e all'Italia affinché limitassero le proprie esportazioni nell'area del dollaro, proprio perchè si potevano temere ripercussioni a livello monetario. Come risponderemo noi? Dichiarando che già altre volte il nostro Paese aveva dimostrato una grande solidarietà per i problemi monetari, quando era in discussione la situazione sia del franco che della sterlina e forse anche la situazione del dollaro, tuttavia non potevamo accettare tale invito se esso significava mortificazione della nostra componente estera. Noi riteniamo, dunque, che si debbano sviluppare insieme le curve della domanda interna e di quella estera: tra le due impostazioni non c'è dicotomia, ma piena convergenza.

Anche sotto questo aspetto dunque, l'aumento del *plafond* di cui si tratta non può che portare ad un'agevolazione del positivo andamento politico-economico da noi sostenuto.

A questo punto ci si potrebbe chiedere se nel nostro Paese si cerca veramente di aumentare la domanda interna. Ricordo che il Governo si è già mosso in questo senso con il provvedimento del decretone, che cerca di aumentare gli investimenti e quindi la domanda interna, e con il provvedimento sulle pensioni che tende ad incrementare la domanda dei consumi. Personalmente sono favorevole a tale tesi giacchè il ciclo economico, specialmente a breve periodo, si incentiva maggiormente con il tiraggio a valle che non con un tiraggio a monte, considerato anche che il problema dei tempi tecnici necessari per ottenere risultati positivi negli investimenti sono a lungo periodo, mentre noi dobbiamo aumentare anche la domanda a breve periodo.

Mi sia permesso fare una valutazione, in termini naturalmente di macroeconomia, per

stabilire quanto la componente estera incide in termini di occupazione. Facciamo un calcolo su 6.000 miliardi di esportazione e consideriamo il valore relativo alla manodopera pari all'incirca al 15-20 per cento di tale cifra; se facciamo equivalere un posto di lavoro a un costo di circa 2 milioni - 2 milioni e mezzo, abbiamo circa 700 mila lavoratori che sono direttamente impegnati per le nostre esportazioni, in un settore — si badi — che è prevalentemente di beni strumentali e nel quale, quindi, qualunque variazione può provocare una reazione a catena. Ecco perchè pensare di mortificare la componente estera non è corrispondente ad una sana politica economica.

Il Presidente ha accennato ad un problema sul quale anche alcuni Commissari hanno chiesto delucidazioni: per l'esattezza quello attinente ai criteri di assegnazione, criteri che sono indubbiamente molto importanti e che dovremo riuscire a rendere oggettivi quanto più è possibile. Qui si è cercato di stabilire, anche sulla base della passata esperienza, una certa gamma di parametri da tenere presenti, a cominciare da quelli di carattere geografico e politico.

Iniziamo il discorso dagli aspetti dell'andamento del settore merceologico verso l'esportazione: è preferibile — questa la domanda che molti si pongono — esportare dighe o impianti?

Certo, la diga di Kariba ha una valutazione in termini di valore aggiunto inferiore a quella di un impianto siderurgico; è pur vero però che in termini puramente promozionali, di carattere economico ed anche politico, la diga o una qualsiasi altra grande infrastruttura porta il nome del nostro Paese in una posizione di alto prestigio. E ricordo anche la diga di Assuan per quanto riguarda l'Unione Sovietica. Vi sono dunque criteri che devono essere tenuti presenti, ma essi non sono mai molto rigidi.

Per quanto riguarda invece la situazione dei settori merceologici a livello interno (il reciproco, cioè, dell'ipotesi precedentemente considerata), va detto che è inutile incrementare con provvidenze del tipo di quella in esame l'esportazione di un certo settore

quando questo già contribuisce secondo la propria strutturale proporzione come componente del flusso esportativo globale: sarà invece ben più utile e produttore stimolare quei settori nei quali è rilevabile, in base ad osservazioni statistiche percentuali e ponderate, una certa situazione di stasi.

Per rispondere all'osservazione del presidente Parri, posso assicurare che abbiamo cercato di distribuire il rischio nei vari Paesi, tanto è vero che siamo passati dai 58 Paesi del 1961 ai 104 del 1968. A tal proposito, citerò alcune cifre che mi sembrano abbastanza significative di una certa politica: nel 1964 il 40 per cento del totale delle assegnazioni era indirizzato verso l'America (America Latina in particolare), mentre nel 1968 tale percentuale è diminuita al 25; nella zona africana il valore è rimasto costante sul 19 per cento, mentre nell'Asia dal 1964 al 1968 si è passati dal 15 al 19 per cento; la parte relativa all'Europa, infine, è aumentata dal 23 al 30 per cento. Da questi dati si possono desumere anche taluni indirizzi. Personalmente ritengo che la politica del Governo debba continuare su queste due grosse direzioni: verso i Paesi ad economia di Stato, che per la loro struttura hanno bisogno di questo determinato tipo di intervento, e verso i Paesi in via di sviluppo.

Debbo anche far rilevare che per il settore dei beni strumentali (aziende di tipo metalmeccanico), i mezzi promozionali di tipo tradizionale contano meno, e nello stesso tempo posso assicurare che si tiene giustamente conto sia delle industrie di carattere privato, sia di quelle a carattere pubblico (industrie dell'ENI e dell'IRI) ed in modo particolare anche delle piccole aziende.

Questo, forse, è il settore nel quale bisognerà fare ancora di più, perchè il ricorso al credito, a causa delle molteplici difficoltà, rappresenta una forma che fa scoraggiare le medie e le piccole aziende. Come Ministero, si è già pensato di presentare un disegno di legge (preparato dai miei predecessori e che io farò in modo di mandare il più possibile avanti) che cerchi di favorire la costituzione di Consorzi di piccole e medie aziende così da renderli interlocutori va-

lidi, affinché il campo dell'esportazione non sia riservato soltanto ai *big* della nostra economia, ma sia esteso al tessuto connettivo economico che vede una presenza piuttosto determinante proprio delle medie e piccole aziende. Per tutti questi motivi, d'accordo con i colleghi del Tesoro (e mi dispiace che il sottosegretario Ceccherini non fosse al corrente dei risultati), del Bilancio, delle Finanze, e degli Affari esteri si è deciso di tradurre in termini quantitativi il *train* dello sviluppo della economia, che vede nella esportazione uno dei settori più importanti. Ringrazio il presidente Martinelli che ha voluto trasferire anche le richieste del Governo in appositi emendamenti, ed invito la Commissione ad esprimere parere favorevole non soltanto sul disegno di legge ma anche sugli emendamenti proposti dal Presidente stesso.

B E R T O L I . Una brevissima dichiarazione per dire che il mio Gruppo non voterà nè a favore nè contro il disegno di legge, ma si asterrà. Vorrei riprendere la terminologia eccitantissima che ha adottato il ministro Vittorino Colombo, ma lo farò solo sfiorando l'argomento, toccandolo cioè di quel tanto che basti a giustificare la nostra astensione.

Sono d'accordo anch'io che non bisogna fare la dicotomia fra la componente estera e la domanda interna, ma che occorre incrementare entrambe. Il Ministro ha fatto in proposito, tuttavia, un ragionamento piuttosto breve, quindi incompleto, e non già perchè non abbia la capacità di farlo completo — per convincersene basterebbe rileggersi il suo discorso tenuto a Milano, che offre elementi di considerazione molto più numerosi di quelli che ci ha dato oggi — ma proprio per il fatto di essere stato conciso. In realtà, mentre da una parte si è registrato un sensibile aumento della componente estera in termini addirittura di *boom* — il 16 per cento! —, dall'altra non si è avuto un adeguato incremento della domanda interna, anche per effetto della politica economica del Governo. Vi è, è vero, il provvedimento dell'aumento delle pensioni (peraltro venuto

soltanto dopo un giudizio espresso da tutti gli italiani nelle votazioni del 16 novembre, perchè non credo che nelle prospettive della evoluzione economica del nostro Paese dopo il 19 maggio esistessero elementi maggiori rispetto a quelli che indussero ad assumere la posizione tenuta prima del 19 maggio: comunque si tratta di una polemica nella quale non voglio entrare in questo momento), ma esso avrebbe dovuto dare dei risultati già prima della fine dell'anno. Poichè tali risultati non si sono verificati, è evidente che tale provvedimento non è in grado di esercitare un peso nell'aumento della domanda interna e comunque non in misura tale da compensare l'incremento della componente estera, che anche quest'anno si presenta in grande evoluzione positiva.

Sarebbe allora il caso di varare un provvedimento generale di politica economica in cui inquadrare anche le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame, sul quale non siamo in grado oggi di esprimere un giudizio ponderato proprio perchè ci manca il quadro della politica generale.

Per quanto riguarda l'altra considerazione fatta dal ministro Vittorino Colombo, secondo me molto interesante, circa i criteri di assegnazione, mi pare ci sia un rilievo fondamentale da fare. D'accordo sui criteri territoriali e delle dimensioni industriali, però ve n'è uno merceologico al quale non si è fatto cenno. Si tratta, invece, di un criterio molto importante, in relazione alle possibilità di sviluppo della nostra economia e specialmente al *gap* tecnologico e scientifico fra il nostro e altri Paesi europei, ma ancor più fra il nostro Paese e gli Stati Uniti d'America.

Tenendo conto di tali considerazioni, penso che sarebbe il caso di introdurre un criterio merceologico al quale finora non si è fatto cenno. Mi riferisco ai tre tipi di prodotti ai quali si fa riferimento a pagina 42 della relazione previsionale e programmatica per l'anno 1969, ossia: prodotti nuovi (*new products*), appena passati dalla fase di invenzione alla fase commerciale; prodotti ad alto sviluppo (*growth products*), che, dopo aver superato la fase precedente, si impon-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)3^a SEDUTA (6 marzo 1969)

gono sul mercato con elevati ritmi di crescita delle vendite; prodotti maturi (*mature products*), che hanno raggiunto la fase in cui le tecnologie ed i processi produttivi risultano abbastanza standardizzati ed abbastanza stabili. Ebbene, noi esportiamo soprattutto questo terzo tipo di beni a basso contenuto tecnologico, mentre la caratteristica dello sviluppo economico dei Paesi ad avanzata struttura industriale e tecnologica è proprio l'inverso della nostra.

Sempre nella relazione previsionale e programmatica per il 1969, a pagina 43 sono riportate le voci delle produzioni dell'industria elettronica statunitense dal 1947 al 1952. Da esse risulta che le produzioni mature hanno subito un incremento scarso, appena del 6 per cento, mentre per quelle ad alto sviluppo l'incremento è stato del 29,9 per cento, per cui quello globale dell'industria è stato del 15 per cento. Questo fino al 1952, perchè successivamente tali percentuali sono state ancora più staccate fra loro.

COLOMBO VITTORINO, *Ministro del commercio con l'estero*. Le do perfettamente ragione, senatore Bertoli. Soltanto mi sembra di aver affermato i medesimi concetti quando ho sottolineato la necessità di tenere in considerazione nei vari settori merceologici le materie che presentano maggior valore aggiunto.

BERTOLI. Non è soltanto questione di valore aggiunto, ma di contenuto tecnologico.

COLOMBO VITTORINO, *Ministro del commercio con l'estero*. Già nella seconda e nella terza fase della nostra esportazione spuntano in numero piuttosto considerevole le aziende che svolgono azione di propulsione per quanto riguarda sia l'industria di grosse infrastrutture sia di grossi complessi elettromeccanici, quando la progettazione e la cura dell'impianto sono date alle nostre associazioni, lasciando invece l'applicazione all'autonomia in sede locale. Ciò per dire che si tratta indubbiamente di uno dei fattori più importanti da tenere presente. Ella è stato tanto cortese da

ricordare il mio discorso di Milano: in quella occasione ho tra l'altro affermato che l'Italia deve superare la mentalità di Paese industriale che trasforma solo le materie prime, per inserirsi nella piramide industriale a tutti i livelli.

BERTOLI. Per i motivi che ho esposto e, soprattutto, poichè, fino a quando non potremo inquadrare il provvedimento nella politica economica generale di cui non conosciamo gli aspetti, non saremo in grado di esprimere su di esso un giudizio fondato, confermo l'astensione dal voto del nostro Gruppo.

PARRI. Esprimo invece il mio voto favorevole al disegno di legge, prescindendo evidentemente da qualunque valutazione di carattere generale della politica economica del Governo e soprattutto delle sue direttive generali, sulle quali non sono d'accordo.

Desidero chiarire che talune mie osservazioni avevano come sottofondo la preoccupazione, che non è solo mia, bensì è abbastanza diffusa, che la promozione delle esportazioni possa assumere un certo sviluppo artificioso, anche come rendimento economico, costretta dalle situazioni nelle quali parecchie industrie si trovano e da una necessità di allargare i mercati, che potrebbe domani costituire un pericolo; e altresì il desiderio di una maggior distinzione tra quella che è l'azione in favore dei Paesi in via di sviluppo, alla quale siamo assolutamente favorevoli, anche in misura maggiore, e quelle che sono per contro operazioni di promozione di esportazioni. Comprendo che la distinzione non è facile, tuttavia mi pare che vi sia attualmente un eccesso di incertezza nella classificazione delle nostre operazioni.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli.

BERTOLI. Desidero precisare che il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione di tutti gli articoli.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Do lettura degli articoli e, se non si fanno osservazioni li metto in votazione.

Art. 1.

Per la corresponsione di contributi sugli interessi, a favore degli istituti ed aziende di credito finanziatori delle operazioni di esportazioni con pagamento differito, previste dalla legge 28 febbraio 1967, n. 131, è assegnata al Mediocredito centrale la somma di 45 miliardi di lire ripartita come segue:

lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971;

lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972.

La somma suddetta è corrisposta al Mediocredito centrale ad integrazione degli utili di esercizio destinati alla corresponsione di contributi sugli interessi e sarà tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

(È approvato).

Art. 2.

Qualora l'ammontare dei contributi sugli interessi previsti dall'articolo 14 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, da corrispondersi, in un determinato esercizio finanziario, risultasse superiore all'ammontare delle somme disponibili, in dipendenza degli stanziamenti effettuati in base alle leggi ivi indicate, il Mediocredito centrale può essere autorizzato dal Ministro del tesoro, di concerto con quello del commercio con l'estero, ad anticipare le somme occorrenti per la copertura della differenza suddetta.

Per tali anticipazioni, saranno corrisposti al Mediocredito centrale gli interessi nella misura da stabilirsi nelle convenzioni richiamate nell'ultimo comma del citato articolo 14, nelle quali saranno stabiliti anche i termini e le modalità dei rimborsi delle anticipazioni medesime.

Per il pagamento degli interessi e per il rimborso delle anticipazioni suddette, saran-

no utilizzati i fondi stanziati con le leggi richiamate nell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

(È approvato).

Art. 3.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato in 400 miliardi di lire per l'anno 1968, è elevato di 100 miliardi di lire ed è portato, per lo stesso anno finanziario, a 500 miliardi di lire.

Qualora alla fine dell'anno finanziario 1968 l'ammontare delle garanzie assunte a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 500 miliardi, la differenza sarà portata in aumento dell'importo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, previsto per l'anno finanziario 1969.

(È approvato).

Come annunciato, ho presentato un emendamento tendente a inserire dopo l'articolo 3 un articolo 3-bis, del seguente tenore:

« Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato in 500 miliardi di lire per l'anno 1969, è elevato di 300 miliardi di lire ed è portato, per lo stesso anno finanziario, a 800 miliardi di lire, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo precedente ».

Se nessuno chiede di parlare lo metto ai voti.

(È approvato).

Art. 4.

Per la copertura dell'onere derivante dalla differenza fra il costo delle obbligazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, ed il tasso di interesse praticato sui mutui concessi agli Istituti ed aziende di credito per operazioni a favore delle medie e piccole imprese colpite dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, il Mediocredito centrale

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)3^a SEDUTA (6 marzo 1969)

è autorizzato ad utilizzare, fino all'importo di lire 8 miliardi, le disponibilità del Fondo istituito con l'articolo 31 della stessa legge n. 1142.

(È approvato).

Art. 5.

Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli Istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, da parte del Mediocredito centrale, è fissato al 31 dicembre 1968.

Propongo a questo articolo un emendamento tendente a sostituire alla data « 31 dicembre 1968 » la data « 30 giugno 1969 ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 6.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Il senatore Zugno propone di aggiungere alla fine del primo comma, dopo le parole « anno finanziario 1967 », l'espressione « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

Pongo in votazione l'emendamento.

(È approvato).

Dopo il primo comma propongo di aggiungere il seguente:

« L'onere relativo all'anno 1969 sarà fronteggiato mediante riduzione del corrispondente fondo di cui al capitolo 5381 dello sta-

to di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno ».

Se non si fanno osservazioni lo pongo ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione, con modificazione, del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 730.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del Canale demaniale "Regina Elena" e relative opere complementari, nonché per il pagamento dei compensi in revisione dei prezzi contrattuali delle opere stesse » (159)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 730 milioni per la prosecuzione ed il completamento del Canale demaniale « Regina Elena » e relative opere complementari, nonché per il pagamento dei compensi in revisione dei prezzi contrattuali delle opere stesse ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

S E G N A N A , *relatore*. I Ministri delle finanze e del tesoro hanno presentato il disegno di legge n. 159, con il quale propongono che sia autorizzata una spesa di lire 730 milioni per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale « Regina Elena », per l'attuazione di opere complementari e per il pagamento dei compensi derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali di tali opere.

Come è ricordato nella relazione che accompagna il disegno di legge, con decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, fu stanziato l'importo di due miliardi di lire per la prosecuzione e il completamento del canale « Regina Elena » e per le opere complementari.

In sede di discussione di tale decreto-legge fu rilevato come lo stanziamento di due miliardi fosse insufficiente per realizzare le opere sopraccitate. Accogliendo le osservazioni del Parlamento, il Ministero del tesoro accantonò sul capitolo 5381 dell'anno finanziario 1967 la somma di lire 670 milioni da destinarsi al finanziamento delle opere che con il primo stanziamento non potevano essere eseguite. Si accantonò pure la somma di lire 60 milioni per provvedere al pagamento dei compensi da erogare a seguito della revisione dei prezzi contrattuali alle imprese appaltatrici dei lavori. Fu conseguentemente presentato un disegno di legge, che, dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati in data 30 novembre 1967 e assegnato alla 5ª Commissione del Senato, decadde al termine della quarta legislatura.

Entrando nel merito del tema posto all'attenzione con il presente disegno di legge, si rileva che il provvedimento si rende quanto mai necessario per impedire che opere che sono già costate notevolmente allo Stato producano modesti risultati, non sicuramente adeguati alle spese sostenute.

Fin dal 1941 fu elaborato dal Demanio un programma di nuovi canali e di riforma di diramatori esistenti per utilizzare ai fini dell'irrigazione le portate derivabili dal canale « Regina Elena ». Purtroppo tale programma, dopo circa un trentennio, risulta realizzato soltanto parzialmente. Tale fatto, oltre ad avere impedito che vaste zone agricole potessero beneficiare dell'irrigazione, ha provocato un notevole degrado nei canali, che attendono da troppo tempo di essere rifatti. È da ricordare in particolare la situazione del subdiramatore « Pavia ». Tale subdiramatore usufruisce dell'acqua del diramatore « Quintino Sella », che a sua volta prende acqua dal canale « Cavour » dopo l'immissione del canale « Regina Elena ». Ha una lunghezza di 35 chilometri e una portata di 12 mila litri al secondo. Serve per l'irrigazione di circa cinquemila ettari. Nel 1963 esso ha subito una grave rottura di sponda, essendo in condizioni di precaria stabilità. La sezione è insufficiente per garantire una buona irrigazione dei terreni serviti. Con la sua

riforma sarebbe possibile estendere l'irrigazione ad altri mille ettari.

Con una somma di 450 milioni fu costruito un nuovo tratto del subdiramatore « Pavia » nella zona in cui, nel 1963, si verificò la rottura di sponda. Con i fondi stanziati dal decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, si realizzarono per il subdiramatore « Pavia » lavori per 850 milioni, essendo il restante importo di 1.150 milioni stato utilizzato per il nuovo canale della Boraggia Vercelese. Con i 670 milioni stanziati dal presente disegno di legge si rende possibile completare il rifacimento del subdiramatore « Pavia ».

Considerato che con il disegno di legge in esame si conseguono risultati di notevole interesse e comunque si completa un'opera già in parte realizzata, il relatore propone alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

M A R T O N I , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non ho nulla da dire. Esprimo solo la raccomandazione che il provvedimento sia approvato al più presto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 730.000.000 per la prosecuzione ed il completamento del canale demaniale « Regina Elena » e delle relative opere complementari, nonchè per il pagamento dei compensi in revisione dei prezzi contrattuali dovuti alle imprese appaltatrici delle anzidette opere in base alla legge 23 ottobre 1963, n. 1481 e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 2.

La somma di lire 730.000.000 di cui al precedente articolo sarà stanziata nello sta-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)3^a SEDUTA (6 marzo 1969)

to di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

(È approvato).

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Propongo il seguente emendamento: al termine dell'articolo, dopo le parole « anno finanziario 1967 », aggiungere l'espressione « in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,10.

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI